

CLXXXIV

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497)* — *Nella discussione generale, parlano i senatori Di Camporeale, relatore, Cadolini, Sani e Casana, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Si chiude la discussione generale, dopo l'approvazione di un ordine del giorno, proposto dal senatore Rossi Luigi ed accettato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Senza osservazioni si approvano gli articoli, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Sul disegno di legge: « Costruzione di fabbricati carcerari » (N. 520), parlano il relatore, senatore Todaro, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-867 a quello 1881-882 » (N. 522-A)* — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università e di altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92-B), parlano il relatore, senatore Scialoja ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Senza osservazioni si approvano i primi tre articoli; il 4, ed ultimo, con un emendamento concordato tra l'Ufficio centrale ed il ministro dell'istruzione pubblica* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, dei lavori pubblici, delle finanze, della pubblica istruzione e della marina.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale, relatore.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anzitutto debbo una parola di sincera gratitudine a quei colleghi i quali hanno avuto la bontà di esprimere un giudizio indulgente e benevolo sopra la relazione che ho avuto l'onore di presentare.

Entrando ora nell'esame della discussione avvenuta ieri, si presenta prima la questione sollevata dall'onor. senatore Finali alla quale si è associato anche in particolar modo il senatore Cadolini, cioè che per l'esecuzione di questo edificio si propone una convenzione speciale con la Cassa di risparmio di Milano, affinché questa fornisca i fondi necessari. Questa questione non era sfuggita all'attenzione dell'Ufficio centrale; ma esso non aveva creduto di poterla espressamente sollevare, o che fosse opportuno di sollevarla, principalmente per la considerazione che questa medesima questione era sorta nell'altro ramo del Parlamento, e aveva fatto oggetto di speciale discussione, alla quale prese parte anche, se non erro, il Presidente del Consiglio.

L'altro ramo del Parlamento, pur facendo qualche critica al concetto di ricorrere al credito in simile caso, passò oltre ed approvò l'articolo di legge concernente la convenzione con la Cassa di risparmio.

Ma se, causa questo precedente, l'Ufficio centrale non ha creduto di sollevare la questione, non può che riconoscere giustissime ed opportunissime le osservazioni fatte dal senatore Finali e dal senatore Cadolini.

Effettivamente non pare ragionevole che uno Stato, il quale fortunatamente ha le sue finanze in buon ordine e il bilancio in avanzo, debba fare un debito per una piccola spesa che gli occorre di fare. L'Ufficio centrale non può che associarsi al voto del senatore Finali, che, cioè, il Governo trovi il modo di non doversi valere della facoltà di contrarre questo mutuo e, in ogni caso, trovi modo di estinguerlo nel più breve tempo possibile, così come lo schema della convenzione annesso al progetto di legge ne dà facoltà.

Un'altra questione, sulla quale si sono trattenuti i colleghi Bettoni, Cadolini e Casana, è quella della scelta dell'area su cui costruire il palazzo.

L'Ufficio centrale ha creduto di far rilevare che poteva se non altro nascere qualche dubbio sulla opportunità di usare un'area così grande per un edificio relativamente piccolo. Oramai, con lo sviluppo edilizio preso dalla città, aree grandi in località centrali non ve ne sono più, o quasi più. Forse questa è l'unica, di eguale estensione tuttora disponibile.

Ora, lo Stato ha bisogno di molti edifici nella capitale. Moltissimi servizi pubblici si trovano in locali di affitto ed in gran disagio, e prima o poi si dovrà provvedere a collocarli decorosamente e convenientemente, onde la necessità di costruire edifici appositi.

Nella relazione si accenna al Ministero dell'interno, il quale prima o poi dovrà trovare sede più grande e definitiva; esso pure, come il Ministero di agricoltura paga, salvo errore, circa 120,000 franchi di affitti; anche esso si trova in condizioni assai disagiate, e, quel che è peggio, è noto che le condizioni statistiche di quel palazzo sono tali che minaccia rovina. Da molti anni si dice e si ripete che bisogna assolutamente provvedere ad una nuova e conveniente sede per quel dicastero.

Si è potuto ritardare finora, ma evidentemente quando un edificio si trova in queste condizioni occorre provvedere.

Ora, dove potrà trovarsi un'altra area egualmente adattata per questo Ministero? Un'area di 15,000 metri nella quale può trovar posto un edificio di almeno 12,000 metri quadrati (tenuto conto che 3000 occorrerebbero per il cortile e simili).

Ad ogni modo se l'Ufficio centrale ha creduto utile di sollevare questa questione, non crede però sia il caso di farne una questione più grossa di quel che non sia in realtà.

Se effettivamente il Senato crede col Governo che quest'area sia più conveniente per il palazzo di cui oggi si tratta, e che, quanto a quelli che si dovranno fare più tardi, si penserà poi a cercare l'area opportuna, l'Ufficio centrale non può che rimettersene al giudizio del Senato.

Solo debbo osservare al collega, senatore Bettoni (il quale ieri diceva che l'esser l'area assai grande a S. Susanna era in fin dei conti un vantaggio, in vista dei probabili futuri incrementi del Ministero di agricoltura) che bisogna si prevedere che i servizi dipendenti dal Ministero di

agricoltura debbano avere un notevolissimo incremento, ma non bisogna poi nemmeno esagerare.

Attualmente il Ministero di agricoltura, come si rivela dalla relazione presentata alla Camera, occupa circa 11,000 metri quadrati nei vari piani; col progetto attuale ne occuperà circa 22,000 metri quadrati, sicchè si va al doppio e non è quindi a prevedersi che, costruito il palazzo per l'agricoltura nelle dimensioni oggi proposte, vi sia poi la probabilità che lo si debba ulteriormente allargare usufruendo dell'altra porzione che avanza dell'area stessa.

Un'altra questione che l'Ufficio centrale è stato condotto ad esaminare è stata quella del migliore ordinamento del lavoro, se cioè cellulare o in comune, e vi è stato condotto, non già per indurre il Senato ad interloquire in una materia, la quale è di più speciale competenza del potere esecutivo, cioè sull'ordinamento interno del lavoro nei Ministeri, ma è stato condotto ad esaminare questa questione da due considerazioni: l'una di natura economica che è di più speciale competenza del Parlamento, perchè è chiaro che il costruire un palazzo col criterio del lavoro in comune, o col criterio del lavoro a sistema cellulare, porta ad una differenza di spesa assai grande; l'altra di cui dirò appresso.

La prima non ha bisogno di essere illustrata giacchè tutti comprendono quanto sia minore lo spazio necessario quando il lavoro sia organizzato in comune, cioè in sale grandi, ove ad ogni impiegato è assegnato uno spazio di 4 o 5 metri, in confronto del sistema cellulare, pel quale ad ogni impiegato è assegnata una cella separata di 20 metri quadrati circa.

Ma non è solo per ragione della spesa che l'Ufficio centrale è stato indotto ad occuparsi di questa questione; ma anche per un'altra. Si tratta in fondo di una questione di massima, si tratta di considerare con qual sistema si possa rendere più redditizia l'opera dei funzionari dello Stato. Esame questo che ha la sua non piccola importanza. Noi ci troviamo di fronte a questo fatto: lo Stato sopporta per spese di Amministrazione una percentuale più alta di quella di tutti gli altri Stati.

In una recente, bella ed interessante relazione presentata dall'onorevole Abignente all'altro ramo del Parlamento, ciò è dimostrato

in modo chiarissimo. Intanto gl'impiegati si lagnano di essere mal pagati, ed hanno ragione, perchè effettivamente, dato l'aumentato costo della vita, gli stipendi stati stabiliti 20 o 30 anni fa non rispondono più ai bisogni della vita odierna. È quindi giustificato il loro malcontento, per quanto poco siano giustificabili i mezzi che adoperano per farlo valere. Indiscutibilmente questa è una questione, alla quale bisogna pensare.

Oltre che per ragioni di equità, questo studio si impone per ragioni utilitarie. Non conviene allo Stato di avere impiegati malcontenti che lo servono malvolentieri. Un provvedimento si impone, ma quale? Aumentare la percentuale delle spese di amministrazione? Abbiamo già visto che essa è la più alta che esista, e se ci dovesse mettere per questa via gli avanzi del bilancio, avanzi raggiunti dopo tanti stenti e sacrifici, dovrebbero a questo dedicarsi. Non credo che il paese sarebbe molto soddisfatto che il frutto dei suoi sacrifici si dovesse devolvere a solo beneficio degli impiegati. Una soluzione del problema deve trovarsi altrove e cioè nella migliore utilizzazione dell'opera loro. Se il lavoro fatto attualmente da 100 impiegati potesse essere fatto da 80, ed in molti casi la cosa sarebbe possibilissima, lo stipendio di questi 80 potrebbe essere aumentato del 20 per cento, pur rimanendo invariata la spesa attuale.

Parve, e pare, all'Ufficio centrale che l'organizzare il lavoro in comune porti grandissimi vantaggi, non solo dal punto di vista economico, perchè richiede minore spesa d'impianto e minore spesa di esercizio, ma anche dal punto di vista del maggior rendimento di lavoro utile da parte degli impiegati stessi. Sappiamo che in tutte le amministrazioni private il sistema del lavoro in comune è invariabilmente adottato, ed io domando perchè lo Stato, non deve essere altrettanto parsimonioso del denaro dei contribuenti di quanto lo sono gli industriali del danaro proprio. Anzi lo Stato, appunto perchè è amministratore di denaro spremuto ai contribuenti, avrebbe l'obbligo di mostrarsi anche più parsimonioso.

Nè mi pare che in una questione riguardante l'interesse pubblico, si possa fare, fuori di proposito, una questione di dignità degli impiegati, come ha fatto l'onor. Casana. Che cosa vi sia di meno degno nel lavorare in comune, anziché

in celle separate, io non vedo. C'è davvero a meravigliarsi di sentire avanzare un simile argomento per combattere il concetto propugnato dall'Ufficio centrale. Credo che nessuno possa disconoscere gli abusi cui dà luogo il lavoro cellulare, abusi che si risolvono in danno degli impiegati più diligenti. Anche i senatori Sani, Levi, Cadolini, hanno ammesso con qualche riserva che il lavoro in comune sia preferibile in molti casi. Noi siamo perfettamente d'accordo con i nostri colleghi, nel senso che l'Ufficio centrale non ha mai creduto che il lavoro in comune potesse invariabilmente e sempre effettuarsi in tutti gli uffici, qualunque sia la loro natura. Riconosciamo che ci sono certi servizi per cui questo ordinamento non sarebbe utile nè opportuno. Noi riteniamo che la regola dovrebbe essere il lavoro in comune, l'eccezione il sistema cellulare; invece nel progetto studiato per la costruzione di questo Ministero il sistema cellulare è adottato in modo assoluto per tutti indistintamente gli uffici. Si progettano 575 celle, mentre credo che gli impiegati del Ministero di agricoltura, tutti compresi, non raggiungano nemmeno tal numero.

Sarebbe eccessivo il pretendere che il lavoro in comune debba essere applicato ovunque e sempre, ma è indiscutibilmente mal fatto il volere applicare il lavoro cellulare ovunque e sempre e per tutti gli uffici, così come era stato ideato e proposto nel progetto in esame.

E veniamo alla questione, che in fondo è la più grossa, la questione cioè della spesa, e soprattutto degli inconvenienti che si sono verificati fino ad ora nella costruzione di edifici pubblici, nel senso che si è sempre speso assai più di quanto era stato previsto, e di quanto era stato consentito dal Parlamento.

Prima però di entrare in questo argomento, debbo avvertire il Senato che nel riferire i dati riguardanti il Ministero dei lavori pubblici sono caduto in una inesattezza, della quale la colpa non è mia, ma che tengo a rettificare. Si erano chieste al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della Presidenza del Senato, notizie sopra il costo del palazzo di giustizia; ed il Ministero aveva, in una lettera che ho qui, enumerati i 4 progetti di legge che portano complessivamente una somma di 27 milioni e mezzo, così come è detto nella relazione; di più dava

notizia che davanti all'altro ramo del Parlamento vi era un altro progetto di legge, col quale si chiedeva un altro milione e mezzo; in totale, 5 progetti di legge portanti una spesa complessiva di 29 milioni e, aggiungendo milioni 3,600,000 di maggiori compensi assegnati dagli arbitri, si arriva ad un totale di 32,600,000 lire.

Senonchè, certo per equivoco, il ministro dei lavori pubblici non tenne conto che anteriormente agli stanziamenti da lui elencati si erano già spesi 4 milioni e 600 mila lire, che furono presi dai 30 milioni del concorso governativo concesso alla città di Roma per opere pubbliche edilizie; e che altre 500 mila lire erano state stanziare sul bilancio di grazia e giustizia nell'esercizio 1902-903, capitolo 24. Così abbiamo altri 5 milioni e 100 mila lire spese per il palazzo di giustizia da aggiungersi ai 32,600,000 accennati nella relazione. Ho rilevato queste notizie nella relazione sull'andamento delle opere edilizie del Regno presentata dal ministro dei lavori pubblici, Saracco, nella seduta del 24 febbraio 1904. Abbiamo dunque che a tutt'oggi si sono spesi o impegnati 37 milioni e 700,000 lire per il palazzo di giustizia, per il quale in origine era stata preveduta la spesa di 8 milioni.

PISA. E non bastano.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'onore. Pisa mi suggerisce che non bastano, ed è infatti molto probabile che non siano sufficienti, perchè tutte le volte che si è domandato un aumento di fondi, si è sempre avuto cura di dire che era l'ultimo definitivo, e ciò non ha impedito che un anno o due dopo si sia venuto fuori con nuove richieste di fondi.

L'esempio di quello che è avvenuto per il palazzo di giustizia deve pure insegnare qualche cosa, e la lezione che deriva da questo fatto è questa: che, se non si cambia il sistema che si è adottato finora in materia di costruzione di edifici pubblici e, grazie al quale, il Parlamento rinuncia ad ogni controllo nella spesa e consegna al Governo una cambiale firmata in bianco, simili inconvenienti non si eviteranno mai.

Vari dei nostri colleghi ieri si sono lamentati dell'eccedenza di spese che si è invariabilmente verificata nella costruzione degli edifici pubblici che si sono fatti da anni ed anni; ed

hanno perfettamente ragione. Perchè finora quello che è avvenuto è questo: il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione di costruire un edificio, di cui crede di aver bisogno; ma quando si chiede questa autorizzazione non esiste un progetto definitivo, il quale sarà compilato poi dopo. Che cosa ne avviene? Che quando il Parlamento ha concesso l'autorizzazione nella somma richiesta, il potere esecutivo resta perfettamente libero di far preparare quel progetto che crede, di modificarlo, di trasformarlo strada facendo, di mutarlo come vuole, anche in modo che debba necessariamente costare molto più della somma originariamente richiesta. Se la vita dei ministri fosse altrettanto lunga quanto è quella della costruzione di un edificio il pericolo di abusi sarebbe minore perchè almeno ci sarebbe il freno della responsabilità; lo stesso ministro il quale ha chiesto l'autorizzazione di spendere una determinata cifra, si troverebbe impegnato verso il Parlamento a fare il possibile per non eccedere questa cifra; ma la costruzione di edifici pubblici richiede molti anni. Il palazzo di giustizia ha richiesto più di 25 anni, ed in 25 anni saranno passati 20 o 25 ministri ai lavori pubblici. Chi è responsabile? Chi ha ordinato o autorizzato le costose modificazioni al primitivo progetto?

Evidentemente il sistema attuale è difettoso e il Parlamento assume una grossa responsabilità permettendo che permanga ancora; finchè non si sarà trovato il modo di mettere un freno efficace si verificheranno gli stessi inconvenienti nell'avvenire, che si sono verificati per il passato. Le stesse cause producono gli stessi effetti.

Vedano gli onorevoli colleghi e veda l'onorevole ministro quello che è successo, perfino per quest'attuale modesto progetto per il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Mentre il ministro si presentava al Parlamento per chiedere una somma di 2,400,000 lire per costruire un palazzo di 4200 mq. l'ufficio tecnico aveva già preparato un progetto, nel quale le dimensioni di questo edificio erano di 5565 mq.; e chi sa quante altre variazioni potranno essere apportate al progetto prima che vi si ponga mano? E se la somma di 2,400,000 poteva bastare per un edificio di 4000 metri quadrati, come potrà bastare per un edificio un terzo più

grande? E chi può assicurarci che l'anno venturo, un nuovo ministro non pensi di aggiungere un'ala a questo palazzo o non abbia vaghezza di decorarlo con intagli e sculture?

Quanto alla previsione della spesa, l'Ufficio centrale ha dovuto rilevare con confronti con altri fabbricati che anche, lasciando immutato il progetto di massima che è stato preparato, il suo costo sarà di circa un terzo maggiore di quello previsto.

Io sono persuasissimo che nè il ministro di agricoltura, nè il presidente del Consiglio condividono l'antipatia al concetto di rigorosa economia che mosse l'onorevole Casana ad insorgere ieri contro l'ordine del giorno del collega Sani che appunto tale raccomandazione faceva; sono anzi persuasissimo che essi saranno i primi a volere che il costruttore si attenga al criterio della più rigorosa economia nella costruzione di questo palazzo. Ma torno a dire, la vita dei ministri è breve e domani potrà venire un altro ministro con altre idee.

Dunque non è questione di sfiducia verso l'attuale ministro che muove l'Ufficio centrale, tutt'altro, è proprio questione di massima. Il punto sul quale l'Ufficio centrale insiste, è questo: si sono verificati gravi e deplorabili e scandalosi fatti riguardo alla costruzione di edifici pubblici. Si è speso 2, 3 e 4 volte di più di quanto il Parlamento non aveva creduto di dover stanziare per la costruzione di tali edifici.

A tale inconveniente, un rimedio deve pur trovarsi. Non si può continuare per questa via senza raccogliere gli stessi cattivi risultati. Non può, non deve il Parlamento esser chiamato soltanto ad accordare fondi per pagare spese già fatte o rese inevitabili.

Con l'attuale sistema il controllo parlamentare è una lustra, e sarei per dire non è nemmeno dignitoso che ci si metta nella condizione di dover, in qualunque caso, accordare i fondi che ci si chiedono, perchè sono già stati spesi o perchè non si può lasciare un edificio a metà.

Un rimedio bisogna pur trovarlo e noi credevamo e speravamo di aver consenziente in questo pensiero lo stesso Governo, il quale non meno del Parlamento deve desiderare che si evitino in avvenire gl'inconvenienti che si sono verificati in passato.

L'Ufficio centrale ha proposto una soluzione, cioè che i progetti siano studiati prima e che poi siano allegati al disegno di legge, che viene presentato al Parlamento. Con questo mezzo pareva all'Ufficio centrale che si sarebbero evitati gli inconvenienti verificatisi in passato, non perchè il Parlamento possa o debba trasformarsi in Ufficio tecnico ed esaminare tecnicamente i progetti, ma per avere la certezza che il progetto sia già stato studiato ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e perchè, formando allegato alla legge, non possa poi, strada facendo, essere modificato. Sarà obbligo del Governo di far eseguire il progetto, così come è stato preparato ed ideato e non avrà facoltà di modificarlo, senza venire al Parlamento e chiedere i fondi necessari; così soltanto il Parlamento potrà esercitare il necessario controllo sulla spesa.

Si dice: con questo sistema s'invadono le attribuzioni del potere esecutivo. Non mi pare: sarebbe lo stesso che dire che, quando ci si presenta un disegno di legge per l'approvazione di un trattato o d'una convenzione, il Parlamento si arroghi il diritto che spetta al potere esecutivo di negoziare il trattato o la convenzione.

No, il Parlamento ne prende conoscenza, approva o disapprova, ma non entra in dettagli, non può portare modificazioni alle clausole del trattato o della convenzione; del pari non entrerebbe certo a discutere sopra lo spessore di un muro o l'altezza di una finestra: sarebbe assurdo il supporlo.

La richiesta che il progetto sia allegato al disegno di legge ha soprattutto per iscopo di rendere assolutamente definitivo ed immutabile quel tal progetto, che il Governo deve avere già fatto studiare e per la esecuzione del quale chiede i fondi al Parlamento. Questi studi, come diceva l'onor. Cadolini, il Governo deve pur farli prima o dopo: col farli prima si raggiunse il risultato che ci si verrà a chiedere una somma, che verosimilmente sarà poi quella che si spende effettivamente. Che il progetto sia allegato alla legge sarebbe dunque giusto ed opportuno, ma quel che è indispensabile è che esista il progetto, che i calcoli relativi al costo siano stati fatti con esattezza e che su tali calcoli sia basata la domanda di credito.

Ieri, nel corso della discussione, furono pre-

sentati due ordini del giorno: uno del senatore Sani, l'altra del senatore Casana.

In entrambi questi ordini del giorno vi sono molti concetti che rispondono a quelli svolti dall'Ufficio centrale.

Sopra un punto vi è però divergenza fra i due onorevoli senatori e l'Ufficio centrale.

Così l'ordine del giorno del senatore Casana come l'ordine del giorno dell'onor. Sani contengono una speciale raccomandazione al Governo perchè limiti la spesa per la costruzione di questo edificio e sta bene. Ma nè l'uno nè l'altro trattano della questione di massima che è appunto quella che maggiormente preoccupa l'Ufficio centrale. Che il Ministero sia animato dalle migliori e più ferme intenzioni riguardo alla limitazione della spesa per la costruzione di questo palazzo, noi ne siamo assolutamente convinti, e quindi potrebbe quasi parere superfluo che si facesse al Governo la raccomandazione di fare ciò che siamo sicuri che egli è già disposto a fare. L'Ufficio centrale invece ritiene che sarebbe necessario stabilire la massima, per l'avvenire, che, prima di chiedere al Parlamento fondi per la costruzione di edifici, il Governo abbia cura prima di farne studiare i progetti e calcolarne esattamente il costo, onde venire poi al Parlamento a chiedere una somma che rappresenti il reale, presumibile costo dell'edificio che si vuole costruire. In altri termini che non ci si venga a chiedere, come dicevo nella relazione, l'autorizzazione per costruire un edificio, ma l'autorizzazione ed i fondi per costruire un determinato edificio, di cui il Governo abbia già studiato e definito i dettagli con tutte le modalità ed il costo. Così soltanto crediamo che si possano eliminare inconvenienti deplorati. Sarebbe anche meglio che il progetto formasse allegato al disegno di legge, come l'Ufficio centrale ha raccomandato; ma se anche non si volesse andare fin lì, si abbia almeno la sicurezza che il progetto esista, prima che si vengano a domandare i fondi e l'autorizzazione per costruirlo.

L'Ufficio centrale, coerentemente a questo concetto, ha preparato un ordine del giorno, il quale non si allontana, anzi accetta quanto è detto negli ordini del giorno dell'onor. Casana e dell'onor. Sani, ma allarga la questione nel senso che il voto del Senato non contempli soltanto il palazzo del Ministero di agricoltura e com-

mercio oggi da costruirsi, ma stabilisca una massima circa gli edifici da costruirsi anche per l'avvenire. Quest'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato ritenendo necessario che prima di chiedere al Parlamento i fondi per la costruzione di un edificio pubblico, il Governo debba sempre far precedere la compilazione del progetto completo e definitivo calcolandone esattamente il costo.

« Confida che nella costruzione dell'edificio del Ministero di agricoltura, industria e commercio il Governo vorrà assicurarsi che la spesa non ecceda la somma proposta nel presente disegno di legge, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, e passa all'ordine del giorno ».

La seconda parte di quest'ordine del giorno è identica a quello dell'onor. Sani. Di nuovo non ci sarebbe che la prima parte, nella quale, ripeto, si afferma una massima che l'Ufficio centrale non può che raccomandare alla benevola considerazione del Senato, se, come ne è convinto, quest'Assemblea ritiene necessario, di porre un rimedio ad uno stato di cose che ha prodotto gravi inconvenienti, da tutti e da gran tempo lamentati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha ricordato che io nell'altro ramo del Parlamento ebbi già a prender la parola su questo disegno di legge, mi credo in dovere di esporre anche al Senato alcune considerazioni, da me fatte in proposito in quella sede, e di rispondere poi ad una questione sollevata in ultimo dall'onor. relatore medesimo, la quale investe, direi quasi, tutto l'ordinamento dello Stato.

La convenzione, di cui è oggetto questo disegno di legge, e per effetto della quale si prendono a mutuo dalla Cassa di risparmio della Lombardia le somme occorrenti per la costruzione dell'edificio, con l'obbligo di graduale ammortamento, non parve conveniente, in omaggio al criterio della continuità del Governo, di disdirla, poichè fatta con un istituto così rispettabile, come la Cassa di risparmio di Lombardia; e tanto più s'indusse ad attenersi a questo concetto, in quanto che la con-

venzione stessa termina con queste parole: « Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma che, tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra, rappresenterà il credito residuale dell'istituto mutuante ».

All'inconveniente adunque che è stato notato ieri in questa Assemblea, e che fu già rilevato anche nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che per una somma relativamente esigua, date le condizioni attuali della finanza, si ricorresse ad un mutuo, a questo inconveniente, dico, è facile il rimedio, giacchè le finanze dello Stato potranno sempre anticiparne il rimborso, pure osservando lealmente la convenzione stipulata.

In altri termini, siccome le condizioni della finanza sono tali, che consentono di provvedere alla spesa, che si dovrà sostenere, gradatamente, con le risorse ordinarie di bilancio, il Governo potrà benissimo, valendosi della ricordata clausola, togliere di mezzo il lamentato inconveniente.

Che un locale occorra pel Ministero di agricoltura e commercio, e che la progettata operazione sia conveniente anche finanziariamente, è stato ammesso da tutti.

Quanto il Ministero di agricoltura paga ora a titolo di fitto, dei fabbricati che occupa, col risultato di avere i suoi uffici dispersi in molte parti della città, e quindi con grande difficoltà di vigilanza dei lavori, rappresenta una rilevante somma, che corrisponde quasi all'interesse del denaro che si spenderà per costruire il nuovo locale, col vantaggio ancora che il locale della sede principale del Ministero di agricoltura, di proprietà dello Stato, potrà essere destinato ad altri pubblici usi, di cui in Roma vi è così evidente bisogno.

Credo quindi che con ciò resta giustificato l'operato del Ministero, di aver, cioè, accettato questa convenzione, e di aver dato seguito al disegno di costruire un nuovo edificio pel Ministero dell'agricoltura e commercio.

Viene in secondo luogo la questione sollevata dal relatore dell'Ufficio centrale, circa la convenienza, cioè, di costruirlo sul terreno che è stato prescelto. Questo trovasi sulla stessa strada, dove sono ora il Ministero degli affari esteri, il Ministero della guerra, il Mi-

nistero del tesoro, il Ministero delle finanze, la Corte dei conti, ed ove forse, a breve andare, sorgerà anche il Ministero dei lavori pubblici.

È dunque perfettamente logico valersi di quel terreno che è proprietà dello Stato, e che non occorre quindi comprare da alcuno; perchè in realtà, se si può avere un maggior numero di uffici tutti in prossimità l'uno dell'altro, i pubblici servizi procederanno meglio, tanto più poi che il nuovo Ministero di agricoltura si troverebbe di fronte alla Corte dei conti, con cui i rapporti sono continui.

Il relatore osservò che lì abbiamo 15,000 mq. di terreno, i quali sarebbero esuberanti per la costruzione di un palazzo per l'Agricoltura e Commercio. Io credo che i servizi dell'Agricoltura, specialmente alcuni, come quelli della statistica, sono in continuo aumento da parecchi anni, e basta guardare agli stanziamenti del bilancio di dieci anni fa, e paragonarli con quelli di oggi, per esserne convinti. Stante ciò, se si vuole evitare che fra qualche anno si debba di nuovo trasportare altrove quel Ministero, non è male che qualche migliaio di mq. di terreno resti disponibile accanto all'edificio da costruirsi, e per lo meno non mi sembra che ciò sia un inconveniente.

Ma il relatore ha soggiunto: Ma lì si sarebbe potuto costruire il Ministero dell'interno! Io comincio col dire che ciò non sarebbe opportuno, poichè non è bene che alcune dimostrazioni di simpatia, che qualche volta si rivolgono al ministro dell'interno (*ilarità*), si facciano in siti troppo in evidenza! Da questo punto di vista, adunque, non mi parrebbe opportuno. Ma a prescindere da ciò, è certo poi che quella zona di terreno non sarebbe sufficiente pel Ministero dell'interno, perchè, fra l'altro, in quell'area vi sono anche delle servitù, che ne diminuiscono la disponibilità.

Ricordo che il palazzo delle Finanze occupa un'area di circa 45,000 mq.; il fabbricato attuale del Ministero dell'interno ha un'area minore, ma se si tien conto oltre dei locali a palazzo Braschi (dove sta malissimo, e questo è vero), dei locali che occupano la Direzione generale delle carceri, la Direzione generale di sanità e molti altri uffici dipendenti, come la Consulta araldica ecc. ecc., tutti posti fuori del palazzo attuale, bisogna riconoscere che una

quantità così limitata di terreno non sarebbe per esso sufficiente.

Ciò premesso, io credo che la questione può essere una sola: o costruire su quel terreno di proprietà dello Stato il Ministero di agricoltura, industria e commercio, oppure, come era stato accennato, mi pare, dall'onorevole relatore, vendere quel terreno, perchè ha un valore maggiore, e costruire il Ministero altrove.

Io credo che questa speculazione da parte dello Stato, il lucrare cioè qualche cosa su di un terreno di valore maggiore, e portare invece il Ministero di agricoltura fuori del centro della città, non sarebbe consigliabile. Del resto, poichè su questo punto il relatore non ha insistito, non mi vi soffermerò ulteriormente io.

Vengo alla terza questione, quella del lavoro in comune, raccomandata dall'onorevole relatore. Ritengo anche io che dove è possibile, questo lavoro sia utile, ma lo stesso relatore ha riconosciuto che vi sono dei lavori che non si possono fare in comune. Se si pretendesse per esempio che il magistrato che prepara una sentenza, l'avvocato che studia una causa, il letterato che attende al suo lavoro, lo dovesse compiere insieme a molte persone che lavorano, parlano e passeggiano, evidentemente si pretenderebbe cosa impossibile. È opportuno il lavoro in comune per i lavori d'ordine, di copiatura, di contabilità, tenuta di registri ecc., per tutto ciò che non richiede se non un'applicazione mentale ordinaria, comune, ma il lavoro veramente intellettuale, non si può pretendere che sia fatto in questo modo. Però mi pare che su questo punto vi sia mezzo di intenderci molto facilmente, sembrandomi accettabile l'ordine del giorno Sani che dice così: « Il Senato confidando che nella costruzione dell'edificio pel Ministero di agricoltura, il Governo vorrà ispirarsi ai principii più rigorosi di economia, allargando fin dove è possibile il lavoro in comune, passa alla discussione degli articoli ».

Il Ministero non ha difficoltà di aderire a questi criteri, che sono poi quelli del Ministero stesso: quindi su di ciò un dissenso fondamentale mi sembra che non vi possa essere.

Vengo all'ultimo punto, il più sostanziale.

L'Ufficio centrale ha fatto due osservazioni. Nella relazione esso concludeva: « In ogni caso,

prima di accordare il credito chiesto, e di approvare il presente disegno di legge, è opportuno che il Governo faccia studiare e definire in ogni sua parte il progetto dell'edificio, che si vuole costruire, calcolandone esattamente il costo, e che tale progetto formi allegato al disegno di legge ».

Oggi l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno, di cui leggo la prima parte, perchè la seconda si riferisce ad altra questione.

Esso dice così: « Il Senato ritenendo necessario che prima di chiedere al Parlamento i fondi per la costruzione di edifici pubblici il Governo debba sempre far precedere la compilazione di progetti completi e definitivi, calcolandone esattamente il costo, ecc.

In sostanza ciò che si dice per i progetti di edifici, vale per tutte le altre opere pubbliche, perchè, se guardiamo gli errori commessi, i più gravi si verificarono in materia di ferrovie, e per esempio, mentre con legge furono votati 16 milioni per la succursale dei Giovi, ne furono invece spesi 90. Ora io dico che se dobbiamo difenderci contro il pericolo di spendere 100 mila lire di più per la costruzione del Ministero di agricoltura, sarà necessario difenderci, almeno con eguale energia, contro il pericolo di spendere 60 milioni oltre il preventivo.

Similmente, mi suggerisce il mio collega, ministro dei lavori pubblici, per i porti, in cui vi sono esempi addirittura scandalosi. Dunque si tratterebbe di mutare completamente il sistema che vige attualmente nella nostra legislazione in materia di opere pubbliche. Intanto siccome gli studi costano, ed ho qui la tariffa (per un edificio completo; la tariffa degli ingegneri è il 4 per cento) bisognerebbe adottare un nuovo sistema, e cioè venire avanti al Parlamento in duplice momento, dapprima per ottenere l'autorizzazione della spesa per fare gli studi, non essendovi in bilancio stanziamenti appositi...

DI CAMPOREALE, *relatore*. Vi sono i fondi in bilancio per gli studi.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Vi sono 30 mila lire soltanto per le ferrovie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con 30 mila lire faremo poco cammino. (*ilarità*).

Dunque volta per volta bisognerebbe prima

chiedere i fondi per fare gli studi, e poi presentare il progetto completo per la sua approvazione. Ora, quando fosse stabilito che il Parlamento debba esaminare esso i progetti dei lavori, noi li dovremmo discutere; dovremmo, cioè, discutere lo spessore dei muri, la qualità dei materiali di costruzione, la profondità della fondazione. Ed è proprio così, attualmente il Parlamento non è responsabile della esecuzione, appunto perchè questo è compito del potere esecutivo, e la legge sulle opere pubbliche stabilisce un completo procedimento per garantire che gli studi siano fatti sul serio, e che si stia nei limiti della spesa prevista dalla legge, oltre alle attribuzioni speciali domandate in materia al Consiglio superiore dei lavori pubblici. V'è quindi tutto un ordinamento tecnico già stabilito e che bisognerebbe altrimenti riformare interamente.

Il Parlamento dovrebbe avere d'altra parte dei consultori tecnici, perchè non è possibile che si venga qui a discutere se il proposto tracciato di una linea ferroviaria sia il migliore, se il ponte sia disegnato bene, se il muro sia bene costruito, se le stazioni siano sufficienti ecc. Si tratterebbe insomma di addossare al Parlamento la responsabilità di tutto ciò di cui attualmente responsabile è soltanto il Governo.

Dice il senatore Di Camporeale: il Governo cambia. Certo non si potrà pretendere che i ministri non possano andare via finchè un'opera pubblica sia in corso; ma, cambiano anche i senatori, e allora chi ne risponde? Capisco il desiderio dell'Ufficio centrale che si vada ponderatamente, ma il rimedio che esso propone è inaccettabile, giacchè non credo che si possa con un ordine del giorno mutare l'ordinamento dello Stato, e far passare al Parlamento quella responsabilità tecnica dei lavori pubblici, che attualmente spetta al Governo; noi andremmo fuori dell'orbita costituzionale. Finchè il Senato raccomanda, ed il Governo assume la responsabilità, di fare tutto il possibile per evitare che si vada al di là della spesa autorizzata, siamo d'accordo, ma, ripeto, col modo proposto dall'Ufficio si entrerebbe in un ginepraio non districabile.

Supponiamo, ad esempio, che con una prima legge si sia approvata la spesa per far gli studi, e con una seconda il disegno; si va per creare le fondazioni, e si trova che bisogna andare

due metri più in giù: bisognerà arrestare ogni lavoro, e proporre un'altra legge!

Evidentemente, per ogni opera, verremmo a trasformare il Senato e la Camera dei deputati in due uffici di vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche! Bisogna andare adagio prima di inoltrarsi in una strada di questo genere.

L'ordine del giorno del senatore Casana lo accettiamo di buon grado. Esso direbbe: « Il Senato confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo prima che mediante un regolare progetto ed un accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la spesa preventivata e passa alla discussione del disegno di legge ».

Lo accettiamo di buon grado, perchè è conforme al sistema della nostra legislazione, che non si facciano contratti, se non dopo che vi siano gli studi completi, dopo che questi studi siano stati esaminati da corpi tecnici, e che dal Consiglio superiore dei lavori pubblici si sia riconosciuto che il lavoro di cui trattasi sia contenuto entro i limiti della spesa fissata per legge. Tutto questo va bene; ma io pregherei vivamente l'Ufficio centrale e il Senato di non insistere sopra un ordine del giorno, che ci porterebbe fuori di strada, ed avrebbe delle conseguenze le quali non sono certamente nelle intenzioni dello stesso Ufficio centrale.

A me pare che ciò che desidera l'Ufficio centrale sia compreso in questi due ordini del giorno, bastando che alla prima parte dell'ordine del giorno si sostituisca quello del senatore Casana, per essere tutti d'accordo.

Io però terrei molto a che l'Ufficio centrale si persuadesse che queste mie osservazioni non sono mosse da alcun sentimento men che riguardoso verso di esso, ma soltanto dal timore che si entri in una via, dalla quale non vi sarebbe a trarne alcun vantaggio, nè per lo Stato, nè per il Parlamento.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sopra la maggior parte delle questioni trattate ora dal Presidente del Consiglio non è il caso di ritornare, poichè in sostanza, sopra la questione della scelta dell'area, sulla operazione di credito con la Cassa di risparmio, ed anche sulla questione del lavoro in celle o in comune, non vi è grande

divergenza di vedute tra quelle espresse dal Presidente del Consiglio e quella propugnata dall'Ufficio centrale. La sola divergenza è sull'ultimo punto, che ha fatto oggetto delle considerazioni dell'onor. Presidente del Consiglio. Gli argomenti addotti dall'onor. Giolitti veramente non persuadono, quantunque presentati con quell'abilità di cui il Presidente del Consiglio è maestro. Egli ha detto: con la vostra proposta voi volete spostare le responsabilità, volete disorganizzare tutto l'ordinamento dello Stato in materia di lavori pubblici.

Veramente l'Ufficio centrale non mirava così alto, nè aveva l'intenzione di scalzare tutto l'ordinamento dello Stato in materia di lavori pubblici.

L'Ufficio centrale si è limitato a constatare che col sistema attuale si verificavano gravi e scandalosi inconvenienti ai quali sarebbe colpa del Parlamento se non cercasse di porre rimedio.

L'Ufficio centrale ha proposto quello che a lui pareva un rimedio efficace; il rimedio proposto non piace al Governo, il quale vi trova gravi inconvenienti.

L'onorevole ministro riconosce gl'inconvenienti, ma non ci ha proposto alcun'altra soluzione, alcun altro rimedio che valga ad eliminare gl'inconvenienti che si sono deplorati; la critica è facile e l'arte è difficile. In sostanza se il Senato accettasse il parere del Presidente del Consiglio, le cose rimarrebbero come sono, ed i risultati continuerebbero ad essere quelli che sono stati sempre, ossia si continuerebbe a spendere senza sapere dove si va a finire, si renderebbe effimero qualunque controllo da parte del Parlamento; e se finora in edifici pubblici si sono spesi un centinaio di milioni in più di quanto il Parlamento aveva deliberato, anche in avvenire si continuerà a far lo stesso. Ma questa non è una soluzione, onor. Presidente del Consiglio.

L'Ufficio centrale non ha intenzione di chiedere il brevetto per la soluzione che ha proposto, riconosce che può presentare degli inconvenienti, ma poichè un rimedio ci vuole, ne suggerisca un altro il Presidente del Consiglio. Egli con la sua grande esperienza vi vi riuscirà certamente meglio di quello non abbia saputo fare l'Ufficio centrale. Ma il niente,

il lasciare le cose come sono non è una soluzione, anzi è la peggiore delle soluzioni.

L'onor. Presidente del Consiglio osserva che qualora si allegassero i progetti tecnici ai disegni di legge si verrebbe a trasformare il Parlamento in una specie di Consiglio superiore, di ufficio tecnico, facendogli assumere responsabilità non sue. Ho già detto un momento addietro che sulla questione che il progetto sia o non sia allegato al disegno di legge si può transigere, l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno non vi ha insistito.

Il vero punto è che prima di chiedere l'autorizzazione al Parlamento per costruire un determinato edificio, esistono già tutti i progetti studiati e definiti; che questi non debbono essere fatti dopo ma prima. (*Approvazioni*).

È questione di priorità, come diceva ieri l'onor. Cadolini. Del resto quando i progetti fossero allegati al disegno di legge ciò, come dicevo, non porta per conseguenza che il Parlamento ne debba fare l'esame tecnico, ma avrebbe per effetto di dar loro un carattere di immutabilità.

Il Presidente del Consiglio dice che se si richiede lo studio preventivo per gli edifici si deve pur richiedersi per tutti i lavori pubblici. Non è questa una buona ragione; se fosse pratico il farlo, certo sarebbe meglio, ma perchè una cosa non si può fare sempre per ogni categoria e per ogni genere di lavori, non è buona ragione che non si debba fare per quella categoria di lavori pubblici nella quale la cosa è possibile, come appunto lo è per la costruzione di edifici. Quando si tratta di un *tunnel* ad esempio, capisco anch'io che non sarà possibile, ma lo è sicuramente quando si tratta della costruzione di un edificio.

Si capisce bene, che è ben diverso il caso verificatosi per la galleria dei Giovi accennata dall'onor. ministro, perchè nessuno può *a priori* sapere che cosa si va a trovare nelle viscere di una montagna; vi sono dei casi in cui non c'è previsione che possa dare un sicuro affidamento. L'onorevole ministro, per voler provare troppo, mi pare che abbia provato troppo poco.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale non può che dir questo: il ministro non accetta la soluzione proposta dall'Ufficio centrale, e noi siamo anche disposti a non insistervi, ma ad un patto,

che cioè egli suggerisca un modo per raggiungere lo scopo che egli, come noi, giudica desiderabile affinché gli inconvenienti che si sono verificati nel passato non si verifichino più in avvenire.

Trovi lui una soluzione; noi l'accetteremo ben volentieri. Ma è interesse del Governo, come è il nostro, che questi inconvenienti sieno evitati.

In quanto agli ordini del giorno Sani e Casana, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di fare il medesimo. Ma essi riguardano esclusivamente la costruzione dell'edificio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e nè l'uno nè l'altro di questi ordini del giorno, stabiliscono nè una norma, nè un criterio che debba servire per l'avvenire, ed è lì dove pare a noi che vi sia una vera lacuna.

Che se il Senato crede che questo basti e, d'accordo col Presidente del Consiglio, ritiene non sia il caso di stabilire alcuna norma per l'avvenire, l'Ufficio centrale non può che sottomettersi. In tal caso sarà già qualche cosa che si accetti l'ordine del giorno Sani. Sarà poco ma sarà sempre qualche cosa. Ma mi sia lecito ripetere per l'ultima volta che ciò lascia intatta ed insoluta quella questione più grave sulla quale l'Ufficio centrale, ha creduto di richiamare l'attenzione del Senato, e non tenta nemmeno di eliminare gli inconvenienti che col sistema attuale si sono verificati in passato e che si verificheranno anche in avvenire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio l'Ufficio centrale di non aver insistito sulla prima parte del suo ordine del giorno. Esso desidera essere da me assicurato che in qualche modo si trovi un rimedio a questo male. Questo è uno dei problemi più gravi, e non credo che i rimedi si sieno definitivamente trovati nella legislazione degli altri Stati. Con ciò non nego però, che anche i nostri ordinamenti possano essere perfezionati, e il mio collega dei lavori pubblici, non si rifiuterà certamente di esaminare se non sia possibile di stabilire maggiori garanzie al riguardo. Ma le garanzie che si adottano attualmente consistono appunto nell'esame dili-

gente dei corpi tecnici, che l'ordine del giorno Casana reclama.

Esso suona così:

« Il Senato, confidando che non si procederà ad atti impegnativi per parte del Governo, prima che, mediante regolare progetto ed accurato preventivo si possa essere certi che non sarà oltrepassata la somma preventivata, passa alla discussione del disegno di legge ».

Non bisogna però credere che sia possibile, qualsiasi specie di garanzia si scelga, che sempre, ed in tutte le opere, non avvengano sorprese, e non vi sia mai un eccesso sulla spesa preventivata. Vi sono incognite in tutte le opere pubbliche, certo negli edifici meno che in altre; anzi gli edifici sono le opere in cui si va meno incontro ad incognite: in materia di costruzioni ferroviarie, come ha convenuto anche il relatore, i guai sono stati enormemente maggiori. L'incognita più grande, in materia di costruzione di edifici, sta, come è a tutti noto, nella incertezza delle fondazioni. Il sottosuolo di Roma è abbastanza accidentato, e quindi una qualche sorpresa, certo limitata e molto ristretta, vi può sempre essere a questo riguardo.

L'onor. Di Camporeale ha citato il palazzo di Giustizia, ma questo è un caso tipico, scandaloso (adoperiamo tutti gli aggettivi possibili, e non sarà mai troppo), perchè, fra le altre cose, quando sarà finito avremo un bruttissimo ed un incomodo edificio (*segni generali di approvazione*); ma da questo solo caso tipico, dobbiamo dedurne che lo Stato si prefigga di fabbricare altri palazzi di Giustizia? Io credo che quell'esempio anzi servirà di freno a tutti coloro che assumeranno l'incarico di costruzione di edifici nell'interesse dello Stato.

Sarà stata quella una spesa, che avrà avuto per lo meno questo di utile: di obbligarci a ponderare bene prima di incominciare una costruzione. Del resto ritenga l'Ufficio centrale che il ministro di agricoltura e commercio ha tutto l'interesse, perchè la responsabilità è sua (resa tanto più grave dalla discussione che si è fatta in questo ramo del Parlamento, e dalle proposte dell'Ufficio centrale), di non appaltare questo lavoro se non quando gli studi tecnici, più diligenti, avranno assicurato per quanto è umanamente possibile, che non si ecceda la spesa autorizzata dal Parlamento. Pregherei

quindi il Senato di dar voto favorevole ai due ordini del giorno degli onor. Sani e Casana. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io volevo osservare che un rimedio veramente ci sarebbe. Non parlo del caso presente, parlo del sistema. Il rimedio sta in ciò: che nel bilancio dei lavori pubblici, mentre - come ha lamentato l'onorevole ministro dei lavori pubblici - è stanziata l'esigua somma di 30 mila lire, si debba inscrivere una somma molto maggiore, per la compilazione dei progetti delle opere da farsi in avvenire; nè devesi tacere che, anche senza di questo stanziamento, i progetti potrebbero essere affidati al Genio civile. Questo pure sarebbe un rimedio.

Come ho accennato ieri, in Germania i progetti delle grandi opere per la navigazione, furono approvati dal Parlamento per somme che erano state determinate con progetti definitivi. Non è che il Parlamento germanico abbia esaminato se i progetti erano tecnicamente lodevoli, oppure no; bensì, prima di pronunciarsi, esso ebbe sotto gli occhi la dimostrazione, che la somma proposta dal Ministero era stata determinata, mediante un progetto definitivo che ne giustificava l'approvazione.

Così avvenne, che il grande canale di Kiel fu costruito spendendo una somma non superiore a quella che era stata determinata nella legge approvata dal Parlamento.

Ora coll'ordine del giorno proposto, si raccomanda di non spendere più di lire 2,400,000; ma tal voto non è forse abbastanza prudente. Se si vuole raccomandare al Ministero di non spendere in opere superflue, questo sta bene; ma se, per costruire un edificio abbastanza solido, abbastanza esteso, il Ministero si trovasse nella necessità di aumentare la spesa, il Senato non potrebbe fargliene rimprovero. Imperocchè, quando non è stato compilato un progetto definitivo, non si può neppure raccomandare di rimanere nei limiti della previsione.

Non fate spese superflue, ma fate tutta intera la spesa che occorre perchè al Ministero si prepari un palazzo solido, robusto e sufficiente, non solo per i bisogni presenti, ma anche per i bisogni prossimi futuri.

Nel palazzo di Giustizia, che è stata una vera

disgrazia rispetto alla spesa, e al tempo impiegato, e anche per l'arte, si eccedette specialmente nelle spese superflue; perchè vi è dentro tanta pietra da taglio trasportata da lontanissime cave, bastante per quattro o cinque palazzi, mentre una parte della muratura si poteva fare con materiali presi sul luogo.

Dunque non bisogna pretendere che il Governo sacrifichi la bontà dell'opera, per non superare la spesa che oggi noi votiamo, e che, come risulta dagli atti parlamentari, non fu determinata con un regolare progetto. Infatti, nella relazione del Ministero presentata alla Camera dei deputati, è stata dimostrata la previsione della spesa con criteri assolutamente empirici. È stato detto: quel fabbricato è costato 400,000 lire per metro quadrato, quell'altro 350,000 lire, e seguendo simili argomentazioni, si finì a concludere che il palazzo potrà costare lire 2,400,000; mentre è prevedibile che al consuntivo risulterà una spesa forse doppia.

Ma abbiate pazienza! è questo il modo di stabilire il prezzo di un'opera tanto importante? Questo è, ripeto, un sistema empirico, che davvero non giustifica la proposta, e non può acquietare la coscienza del legislatore.

Il Senato approverà l'ordine del giorno, ma resterà sempre che non è giusto e neppur prudente raccomandare che non si ecceda la previsione di una spesa, la quale è stata determinata con un procedimento tanto vago ed empirico. (*Approvazioni*).

ROSSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Al punto in cui è giunta la discussione, mi pare sia conveniente e si possa senz'altro concludere, imperocchè siamo tutti d'accordo sui punti fondamentali della questione, come lo siamo nel ravvisare la necessità dell'opera e la doverosa convenienza di contenerne la spesa nei giusti limiti; e parimenti siamo concordi nella tesi proposta ieri dall'onor. Finali, di provvedere all'operazione con denaro dello Stato, anzichè con denaro della Cassa di risparmio di Milano.

Vi è un solo punto che, a mio parere, ha bisogno di qualche schiarimento; e questo punto riguarda la tesi sostenuta poco fa dal nostro collega onor. Di Camporeale, la quale va ritoccata, perchè la questione, così com'è stata

posta, investe l'adempimento stesso delle attribuzioni e dei doveri che incombono al Senato.

L'onor. Di Camporeale ha posto una questione, i termini della quale l'onorevole Presidente del Consiglio ha così interpretato: badate che voi, imponendoci comminatorie come quelle contenute nella prima parte dell'ordine del giorno, pervertite lo stesso organismo fondamentale dello Stato, perocchè venite a sostituire l'autorità del Parlamento alla responsabilità del Governo; il primo si sostituirebbe al secondo negli incumbenti esecutivi che a quest'ultimo, e non ad altri, spettano.

L'onor. Di Camporeale non ha negato l'obiettività e l'intrinseco valore del rilievo fatto dall'onorevole Presidente del Consiglio; ma ha soggiunto: e allora continueremo sempre così? Onor. Giolitti, dateci almeno i rimedi.

Ma quali rimedi volete che il Governo possa dare, onor. Di Camporeale? Il rimedio risulta da una moltitudine di coefficienti: dalla prudenza e avvedutezza degli studi, dall'esattezza dell'esecuzione, dallo stesso controllo del Parlamento.

Com'è possibile con un ordine del giorno mutare tutto il sistema, non dico legislativo, ma il sistema stesso degli affari?

Bisogna superare, non solo gli errori degli uomini, ma le difficoltà delle cose.

Un buon governo amministra bene, un governo meno buono amministra male; ma a questi mali non si può ovviare con una formula che sgorgi fuori da un qualunque ordine del giorno.

Il vizio è nella fallacia degli uomini, nella fallacia delle stesse leggi, e, se volete, dei sistemi. Ond'è che tutto devesi qui ridurre ad una semplice raccomandazione.

Vediamo di applicare bene le leggi; raccomandiamo ai corpi consultivi che esaminino bene i loro progetti, che questi siano bene eseguiti; raccomandiamo che il Governo vigili e il Parlamento eserciti diligentemente il suo alto controllo.

Non dunque io dico: il Senato deve far di più; il Governo deve fare di più; ed è male se il Senato lascia andar così le cose, perchè si ripeteranno nel prossimo e lontano avvenire gli stessi errori che già vennero rimproverati nel passato. Io dico invece: tutti devono vigilare, nella sfera delle loro attribuzioni;

ma non si possono mutare le condizioni delle cose con un ordine del giorno, e nemmeno con un disegno di legge.

Io credo che sia anche giusta l'osservazione fatta dall'onor. Cadolini. La raccomandazione dell'economia in genere è certamente più che legittima, ma non si può, *a priori*, dire: facciamo la maggiore economia possibile, quando occorre soprattutto fare un'opera buona, e che risponda ai bisogni dell'Amministrazione e del paese.

Io credo perciò che allo stato delle cose, pur accettando il concetto espresso negli ordini del giorno dei nostri colleghi Sani e Casana, si debba uscire da questa discussione generale con qualche cosa di più preciso e di più concreto: e parmi che a questo concetto risponda l'ordine del giorno che propongo: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, vedrò di riassumere la questione. Abbiamo due ordini del giorno: quello dell'onor. Sani e quello del senatore Casana, entrambi accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale. Abbiamo poi un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che nella seconda parte è anche accettato dal Governo, e sulla prima parte l'Ufficio centrale dichiara di non insistere.

Mi par quindi che l'accordo diventi assai facile. L'onor. senatore Rossi propone anche egli un'ordine del giorno così concepito: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sta di fatto che l'ordine del giorno proposto dall'onor. Rossi ha la precedenza per regolamento; ci vuol poco a capire che il Governo lo accetterà e che il Senato lo voterà, ma poichè non si vuole affrontare la sola questione veramente importante, per me, non ha grande importanza che si voti l'ordine del giorno Rossi o quelli degli onorevoli Sani e Casana.

Effettivamente le dichiarazioni fatte dal Governo, se non sono in tutto soddisfacenti, lo sono in quello stesso limite coperto dagli ordini del giorno degli onorevoli Sani e Casana, ordini

del giorno che il Presidente del Consiglio ha già dichiarato di accettare.

Quindi mi sembra che sia lo stesso, accettare di prendere atto, come dice il senatore Rossi, delle dichiarazioni del Governo od accettare gli ordini del giorno proposti dagli onorevoli Sani e Casana, già accettati dal Governo.

Certo però gli ordini del giorno dei senatori Casana e Sani precisano, sottolineano un po' meglio i punti sopra i quali anche il Governo è stato d'accordo; e sotto questo punto di vista sarebbe forse preferibile che la votazione avvenisse sugli ordini del giorno dei senatori Sani e Casana.

Per questo motivo vorrei dunque pregare il senatore Rossi a non insistere nel suo ordine del giorno, e di accostarsi a quelli degli onorevoli Sani e Casana, i quali, già accettati dal Governo, possono ritenersi più utili, perchè impegnano in un certo modo i ministri futuri, mentre quello presentato da lui riguarda esclusivamente i ministri attuali.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Pare a me, che vi sia una maniera molto semplice per mettersi d'accordo. Secondo quanto ha detto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, egli ritiene che, accettando la proposta del senatore Rossi, non si dovrebbe più votare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di presentare, e neppure l'altro del senatore Casana; ma io credo che così non sia e che si debba, per ottenere un risultato più pratico e più soddisfacente riunire i due ordini del giorno Casana e Sani; ed in seguito aggiungere l'inciso: *udite le dichiarazioni del Governo, si passa alla discussione degli articoli* come ha proposto il senatore Luigi Rossi. (*Commenti*).

In questo modo l'ordine del giorno verrebbe composto di tre parti. (*Movimenti, interruzioni*).

Signori, credo di non aver detto cose contrarie al buon senso; ma se così fosse, mi taccio subito (*Voci: No, no*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Vorrei pregare l'onorevole relatore di accogliere la proposta del senatore Rossi, poichè dal momento che l'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato di accogliere i concetti contenuti negli ordini del giorno, presentati dall'onorevole Sani e da me, nonchè nella

seconda parte dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, pur corrispondente all'ordine del giorno Sani, mi sembra che, quando si voti quello formulato dal senatore Rossi, rimanendo negli atti i nostri ordini del giorno, ne consegua che implicitamente, restano affermati quei principî che in essi erano contenuti. Qualunque altra via rischierebbe di far confondere sempre più la questione, che ormai è arrivata a quel punto in cui le assemblee fanno bene di chiudere la discussione con un voto definitivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che la proposta dell'onorevole senatore Casana potrebbe essere accettata, poichè, ripeto, il Governo intende accogliere tutto ciò che è contenuto negli ordini del giorno dell'onor. Sani e dell'onor. Casana.

Quanto poi al timore del senatore Di Camporeale, che i miei successori non si ritengano da ciò vincolati, io non posso dare qui una garanzia per quello che essi un tempo faranno, ma il Senato avrà sempre modo di richiamarli all'adempimento di un impegno, che è stato preso come obbligo di Governo, e in termini così precisi.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Rossi che è così concepito:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio sull'area di proprietà demaniale posta fra le vie Venti Settembre, Santa Susanna e delle Finanze, ora usata per servizi dipendenti dal Ministero stesso.

Al progetto del nuovo edificio sarà provveduto mediante pubblico concorso, salvo il caso che il Ministero voglia avvalersi di un architetto che sia funzionario dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente in lire 2,400,000, per la costruzione del nuovo edificio sarà provveduto nei modi indicati nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 3.

È approvato l'unito compromesso del 1° dicembre 1906 con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, avente sede in Milano, col quale quell'Istituto concede al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un mutuo di lire due milioni e quattrocentomila ammortizzabile in un periodo non superiore a cinquant'anni. Agli interessi e all'ammortamento di questo mutuo si provvederà con lo stanziamento di lire centocinquemila quattrocentosedici e centesimi sei annue nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà stato dichiarato abitabile.

Gl'interessi del mutuo sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 4.

Le somme ricavate dal mutuo di cui sopra saranno versate in tesoreria con imputazione ad un apposito capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata.

Una somma corrispondente a quella così iscritta nel bilancio dell'entrata sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per far fronte alla spesa di costruzione del nuovo edificio.

(Approvato).

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio indicato nella prima parte dell'articolo 3, sarà cancellata dagli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ogni somma iscrittavi per affitti di locali ad uso degli uffici centrali del Ministero stesso.

(Approvato).

2° COMPROMESSO

fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde avente sede in Milano.

In relazione alle intelligenze precorse tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde si conviene quanto segue:

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde consente a dare a prestito all'Amministrazione dello Stato la somma di lire 2,400,000 per le spese di costruzione di un palazzo a Roma destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Detta somma di lire 2,400,000 verrà dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde versata all'Amministrazione dello Stato od in una sola volta od in due rate di lire 1,200,000 ciascuna, a seconda della richiesta dell'Amministrazione medesima.

Sulle somme così versate di lire 2,400,000, l'Amministrazione dello Stato pagherà dal giorno del versamento alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde l'interesse annuale del 3.65 per cento netto per la Cassa stessa da qualsiasi imposta presente e futura, compresa quella di ricchezza mobile.

Una volta compiuto il versamento della somma di lire 2,400,000, pel qual versamento si assegna come termine massimo tutto l'anno 1908, la restituzione ne dovrà essere fatta in cinquant'anni mercè il pagamento di cinquanta annualità fisse di lire 105,416.06 ciascuna, comprensive del suindicato interesse del 3.65 per cento, calcolato in via scalare e della quota di ammortamento necessaria per la restituzione totale del prestito nel detto periodo appunto di cinquant'anni.

Sarà però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, col preavviso di un anno, di pagare in una sola volta la somma, che tenuto conto del graduale ammortamento di cui sopra rappresenterà il credito residuale dell'Istituto mutuante.

La validità della presente convenzione è subordinata all'approvazione del Parlamento del relativo progetto di legge.

1° dicembre 1906.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione di fabbricati carcerari » (N. 520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per la « Costruzione di fabbricati carcerari ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,200,000 occorrente per la costruzione di un manicomio giudiziario in Barcellona Pozzo di Gotto e di un carcere giudiziario in Termini Imerese, nonchè per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa e per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro.

La detta complessiva somma sarà così ripartita:

Per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, lire 500,000; per la sistemazione del manicomio giudiziario di Aversa, lire 150,000; per la costruzione di un carcere giudiziario in Termini Imerese, lire 350,000; per l'ampliamento del carcere giudiziario di Nuoro, lire 200,000.

Tale assegnazione sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1906-907.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TODARO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Poco debbo aggiungere a quanto dissi nella relazione, tanto più che non si è sollevata alcuna obiezione. Il Senato tace e chi tace acconsente; perciò ritengo che il progetto di legge sarà approvato ad unanimità. Ma giacchè ho preso la parola, insisterò su quanto ho detto in fine della relazione riguardo ai Manicomi giudiziari, perchè si tratta di una quistione che interessa in sommo grado la società.

Se si fosse ancora ai tempi degli Spartani, i pazzi criminali sarebbero mandati al bosco, come era allora uso di fare, per finirvi i loro giorni; ma oggi, col progresso della civiltà, ciò non è più possibile, donde la necessità di nuovi

manicomi giudiziari, nei quali questi sventurati dovranno rimanere rinchiusi tutta la vita, trattati con le cure che la civiltà e la scienza suggeriscono.

In questi ultimi giorni si è svolto un processo, ed il pubblico si è meravigliato che i giurati, malgrado le perizie concludenti sulla pazzia dell'imputato, lo abbiano condannato all'ergastolo. Io mi spiego il severo giudizio dei giurati: allo stato attuale delle cose i pazzi, che commettono un delitto, sono, per deficienza di manicomi giudiziari, ricoverati in un manicomio ordinario, donde è facile siano rilasciati, liberi per ciò di commettere altri delitti.

La società deve essere tutelata; certamente in base a questo alto concetto i giurati hanno condannato all'ergastolo il Marchionni; e questo grave inconveniente si ripeterà, fino a che nel codice non sarà sancito che chiunque sia riconosciuto pazzo criminale debba essere segregato per tutta la vita.

Do quindi molta lode al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per questo disegno di legge, che a tutta prima sembra di poco conto, ma che invece segna l'inizio di una grandiosa riforma.

I pazzi criminali debbono essere per sempre segregati, non solo per i danni che eventualmente possono apportare alla società, ma per evitare anche che si procreino altri degenerati, altri delinquenti, nell'interesse del miglioramento della razza umana.

Noi dobbiamo per conseguenza approvare questo disegno di legge, che provvede per i pazzi criminali un altro manicomio giudiziario, ed augurarci che il Governo voglia dotarne ancora più largamente l'Italia, nell'interesse della società e della giustizia.

Io, a nome dell'Ufficio centrale, raccomando dunque al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ringrazio l'onorevole relatore dell'appoggio dato al disegno di legge, e della sollecitudine con cui esso fu portato in discussione, perchè credo che si tratta di un provvedimento di vera urgenza.

I manicomi criminali in Italia sono finora

tre, ed i delinquenti alienati sono in numero tale che in quei tre locali non si possono evidentemente contenere.

Questo è un primo provvedimento. Credo anch'io che bisognerà moltiplicare il numero dei manicomi criminali, ed a ciò si sta studiando.

Nell'amministrazione carceraria in questo momento si presentano due questioni, cui specialmente bisogna por mente: quella dei manicomi criminali e quella dei riformatori per i minorenni. Sono due problemi finora non risolti, e che meritano diligente studio.

Quanto ai riformatori qualche cosa si è già fatto, e sono in corso degli altri studi, perchè si vorrebbe giungere a questo risultato, di separare cioè anche in categorie i minorenni, la cui correzione è facile, da quelli dei quali la correzione è difficile o disperata.

Quanto ai manicomi criminali sarà necessario averne in varie parti d'Italia, affinchè coloro che sono assolti da reati gravi, perchè alienati di mente, ma che sono certamente pericolosi per la società, siano raccolti in un locale che raggiunga questo doppio risultato: assicurare la società dai delinquenti pericolosi, e non confondere questi coi malati che sono ricoverati nei manicomi comuni, i quali hanno diritto di convivere con persone oneste e non con dei delinquenti.

Quindi ringrazio l'Ufficio centrale del suo appoggio, e l'assicuro che per questa via il Governo intende fare altri passi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di volere procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Pagamento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-867 a quello 1881-882 » (N. 522-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Paga-

mento della somma dovuta ai Regi ospedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese ottenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 ».

Domando al signor ministro dell'istruzione pubblica se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato della Commissione di finanze.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo unico proposto dalla Commissione.

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento di L. 153,600 a favore dei Regi ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa, per le spese sostenute in servizio delle Cliniche universitarie nel periodo dell'anno scolastico 1866-67 al 1881-82; giusta il lodo pronunciato dal Collegio arbitrale in Roma il 30 giugno 1904, e reso esecutivo con decreto del pretore del secondo mandamento di Roma, emanato il 1° luglio 1904.

È autorizzato altresì il pagamento di L. 19,520 per gl'interessi legali di detta somma a decorrere dal giorno suindicato 1° luglio 1904, sino a tutto il 31 maggio 1907.

La spesa relativa nella complessiva somma di L. 173,120, verrà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1906-907.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un solo articolo, questo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università e di altri istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università ed altri istituti universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

Interrogo l'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 92 B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Il disegno di legge che fu votato dal Senato sopra proposta del collega Dini e mia, era molto diverso da quello che torna ora dinanzi a noi, dopo le discussioni e le modificazioni introdotte alla Camera dei deputati.

Il concetto che dominava il nostro progetto era questo: che ai professori che erano stati nominati straordinari senza concorso, anteriormente alla legge del 1904, si dovessero conservare quei diritti che spettavano loro in forza delle leggi e dei regolamenti anteriori, senza alcuna modificazione, senza peggioramenti e senza miglioramenti. Invece la Camera dei deputati a questo concetto ne ha sostituito un altro, applicando anche a tali professori nominati senza concorso, tutto l'ordinamento della legge nuova del 1904.

Noi *pro bono pacis*, per non impedire che si venga una buona volta a regolare la posizione di quei professori, accettiamo anche questo mutamento del principio della legge; mutamento che non può portare gravissime conseguenze pratiche.

TODARO. E poi è transitorio.

SCIALOJA, *relatore*. Ma questo non significherebbe nulla, se ci fossero troppo gravi conseguenze.

Però la Camera dei deputati si è trovata di fronte a gravi difficoltà che non esistevano nel nostro sistema. Essa ha dichiarato promovibili, al pari dei professori regolarmente nominati, anche quelli nominati irregolarmente. Ne veniva di conseguenza, che i professori straordinari, che si trovavano in una data facoltà, e che avevano oramai una legittima aspettativa alla promozione, perchè erano stati regolarmente nominati per concorso, avreb-

bero potuto vedersi prendere il posto di ruolo dai professori nominati senza concorso, i quali col nuovo sistema erano ad essi perfettamente pareggiati. Allora, per ovviare a questo inconveniente grave, durante la discussione del progetto di legge alla Camera, accadde quello che accade molte volte nelle discussioni parlamentari; si fecero delle proposte per togliere di mezzo il male, e forse si andò oltre il segno; perchè si propose ciò che si legge ora nell'art. 4 del disegno di legge mandatoci dalla Camera, il quale è così concepito:

« La nomina ad ordinari dei professori straordinari nominati senza concorso non potrà aver luogo se non quando sia avvenuta la promozione degli straordinari, nominati per concorso, già appartenenti alla stessa Facoltà, alla data della pubblicazione della presente legge, o sia ai medesimi stata negata la promozione in seguito a giudizio, accettato dal ministro dopo il parere del Consiglio superiore, della Commissione prevista dall'ultimo capoverro dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

Che cosa importerebbe questo articolo se divenisse legge? Anzitutto che la presenza di un professore straordinario, nominato senza concorso in una Facoltà, con queste disposizioni renderebbe promovibili tutti i professori nominati per concorso, perchè si dice che non può essere promosso il professore nominato senza concorso, se non siano promossi prima tutti i professori nominati per concorso. Dunque a questi professori si verrebbe ad attribuire, senza alcuna distinzione, il diritto alla promozione o almeno a tentare la promozione ad ordinario...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma c'è la legge...

SCIALOJA, *relatore*. È questa la legge che dovrebbe attuarsi, se non fosse modificata.

Oppure i professori straordinari nominati per concorso, per non tagliar la strada a quelli nominati senza concorso, avrebbero dovuto sottoporsi al giudizio della Commissione, anche se non avessero potuto preparare in tempo i loro titoli; perchè essi dovevano essere o promossi o bocciati, per aprire la via agli altri.

Parve all'Ufficio centrale che questo inconveniente fosse molto più grave di quello che si era voluto evitare col proporre tale emen-

damento durante la discussione della Camera; perchè in tal modo si veniva a sovvertire tutto il sistema della legge del 1904, mentre gli articoli del disegno presente non avrebbero dovuto avere altro valore che quello di disposizioni transitorie. Nella legge del 1904 si tiene il dovuto conto dell'importanza dell'insegnamento, perchè non tutti i professori nominati per concorso possono essere senz'altro promovibili; bisogna aver riguardo alla materia che essi insegnano e alle altre condizioni delle diverse cattedre della Facoltà. Ora sarebbe strano che, ad esempio, in una Facoltà di medicina non ci dovesse essere il posto per il professore di fisiologia o di anatomia, perchè si fosse dato un posto di ordinario al professore, supponiamo di rinoiatria!

Bisogna aver riguardo all'importanza relativa dell'insegnamento, questo dice la legge del 1904; ma con la disposizione ora votata dalla Camera dei deputati, si sopprimerebbe questo riguardo, in quelle Facoltà nelle quali si trova un professore straordinario nominato senza concorso; e naturalmente, soppresso per queste, a poco a poco ne verrebbe una grande rilassatezza nell'applicazione della legge generale anche nelle altre Facoltà, a causa di quella eguaglianza di trattamento, che s'impone a tutti gli uomini dominati dal sentimento di equità.

Noi abbiamo creduto di impedire siffatto perturbamento degli ordini universitari, correggendo, più che altro, la forma dell'articolo, e cercando d'interpretare così anche il pensiero degli stessi proponenti degli emendamenti alla Camera dei deputati, i quali andarono oltre l'intento loro nel dettare la disposizione.

Ciò è evidente per chiunque legga i loro discorsi. Noi crediamo così di aver fatto cosa molto conciliativa, che non potrà incontrare in alcun modo difficoltà alla Camera dei deputati, quando questo progetto vi ritornerà, formulando d'accordo col ministro della pubblica istruzione un emendamento all'articolo 4, in modo alquanto diverso da quello che si legge nella stampa distribuita, con la relazione dell'Ufficio centrale.

La nuova redazione è così concepita: « Quando si tratti della promozione dei professori straordinari nominati senza concorso prima della legge del 12 giugno 1904, n. 253, nell'applicare

la disposizione dell'art. 5, n. 1, della legge stessa si terrà conto altresì della condizione dei professori straordinari nominati per concorso che sieno nella Facoltà al momento della pubblicazione della presente legge, anche se non sieno ancora divenuti stabili, affinché non sia loro impedita la promozione coll'occupazione dei posti di ruolo».

Sicché quel giudizio comparativo dell'importanza degli insegnamenti si deve fare, ma tenendo pure presente la condizione dei professori straordinari promovibili, o direttamente, o in seguito.

Questo ci sembra risponda perfettamente al concetto di equità che animava i proponenti dell'articolo alla Camera, ed esprime sufficientemente anche al loro pensiero.

Speriamo che il Senato approverà questo emendamento, e che in pochi giorni il ministro, con la sua autorità possa, far votare questo progetto dalla Camera dei deputati e renderlo definitivamente legge dello Stato, come è desiderato da tutti.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Per desiderio di approvar la legge ho studiato d'accordo con l'Ufficio centrale, l'emendamento che era stato proposto dall'Ufficio stesso in sostituzione di un comma dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal relatore Scialoja.

La nuova redazione di oggi par convenga meglio di quella stampata. La Camera dei deputati in fondo, con due giorni di discussione, ha fatto buon viso alla proposta di legge che veniva dall'iniziativa del Senato, nè mi pare che l'abbia radicalmente cambiato, come diceva l'onorevole Scialoja; ha soltanto sostituita la Commissione che giudica della promozione di ordinario al criterio proposto dell'articolo 69, la quale forma si sarebbe prestata - e lo sappiamo - a qualche sforzo d'interpretazione, facendo anche passare per persone illustri, per insegnamenti dati, qualcuno che non fosse a questa altezza e che non pretendesse di esserlo. Non creda però il Senato che quella legge riguardi un gran numero di professori. In passato molti furono i professori straordinari nominati senza concorso, ma poi trovarono via via colle eleg-

gibilità ottenute un accomodamento, ed oggi sono ordinari; omai dei professori straordinari nominati senza concorso in Italia sono solamente 26 e sono sparsi in tutte le Università italiane: qualcuno è stato nominato fin dal 1865, altri nel 1872 o 1873, i più dall'81 e parecchi dal 1894, poco prima cioè che venisse la legge che toglieva al ministro la facoltà di nominare professori straordinari, come è scritto nella legge Casati, senza concorso.

Quindi si tratta di 26 persone, e non tutte queste persone domanderanno la promozione a ordinari. Alcuno ha altro ufficio, o è pensionato di altro ufficio, come a Milano.

L'emendamento che è stato proposto ora tiene conto della condizione dei professori straordinari nominati per concorso, i quali avrebbero ragione di temere che fossero occupati i posti di ruolo.

La Camera discusse di ciò. Io mi sono messo d'accordo con l'Ufficio centrale sul testo ultimo ora presentato, quantunque non creda con la forma, quale il progetto ebbe dalla Camera dei deputati, vi fosse questo speciale pericolo (e già anche prima, a dir vero, si occupavano i posti colle promozioni di questi straordinari); perchè nella promozione dei professori straordinari a ordinari il ministro doveva, e deve tener conto delle disposizioni della legge del 1904 e dell'importanza delle materie. Ad ogni modo, per evitare ogni dubbio, è bene che questo punto sia stato bene chiarito, ed io mi auguro che e questa interpretazione che deve salvaguardare il diritto di tutti, possa incontrare alla Camera favorevole accoglienza; ed io farò del mio meglio perchè questo presto avvenga.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ai professori straordinari delle Regie Università e degli altri Istituti superiori universitari nominati o confermati in seguito a concorso prima della legge 12 giugno 1904, n. 253, sono applicabili per la stabilità e per la promozione le disposizioni della legge medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Per le promozioni per le quali già il Consiglio superiore abbia deliberato l'inizio degli atti, si seguiranno le norme vigenti nel momento in cui gli atti medesimi vennero iniziati.

(Approvato).

Art. 3.

I professori nominati straordinari senza concorso prima della legge 12 giugno 1904, n. 253, acquisteranno la stabilità dopo 5 anni di non interrotto insegnamento, dal giorno della loro nomina.

La stabilità sarà riconosciuta con Regio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 4.

I professori divenuti stabili secondo l'articolo precedente potranno esser nominati ordinari su proposta della Facoltà ed il parere favorevole del Consiglio superiore, in seguito al giudizio di una Commissione nominata secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 4. Chi l'approva si alzi.

Ora leggo il secondo comma nel testo modificato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro:

« Quando si tratti della promozione di professori straordinari nominati senza concorso prima della legge del 12 giugno 1904, n. 253, nell'applicare la disposizione dell'art. 5 n. 1 della legge stessa, si terrà conto altresì della condizione dei professori straordinari nominati per concorso, che siano nella Facoltà al momento della pubblicazione della presente legge, anche se non siano ancora divenuti stabili, affinché non sia loro impedita la promozione con la occupazione dei posti di ruolo ».

Pongo ai voti questa seconda parte dell'art. 4. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 4, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto, insieme agli altri oggi approvati per alzata e seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Impianto di vie funicolari aeree ».

Senatori votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Costruzione di fabbricati carcerari (N. 520);

Pagamento della somma dovuta ai RR. Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-1882 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 526);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 527);

Modificazioni alla legge 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina (N. 503);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1907 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 2 MAGGIO 1907

Impianto di vie funicolari aeree

Art. 1.

Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali.

Art. 3.

Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennità dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitù di più lunga durata.

Art. 5.

Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

Art. 6.

Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorchè non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, i frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni però non sono applicabili allorchè non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del Genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le province ed i comuni potranno ricorrere alla V Sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

Art. 8.

Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù, secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perchè sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia ri-

chiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'articolo 3, quando non sia stabilita di accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

Art. 11.

Nulla è mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

Art. 12.

Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.